



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 agosto 2020
(OR. en)

10208/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0220(NLE)**

**ECOFIN 723
FIN 539
UEM 264**

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Ilze JUHANSONE, Segretaria generale della Commissione europea |
| Data: | 24 agosto 2020 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |

| | |
|----------------|---------------------|
| n. doc. Comm.: | COM(2020) 467 final |
|----------------|---------------------|

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede alla Slovenia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 |
|----------|---|

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 467 final.

All.: COM(2020) 467 final



Bruxelles, 24.8.2020
COM(2020) 467 final

2020/0220 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Slovenia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 7 agosto 2020 la Slovenia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità slovene per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, dovuto alla pandemia di COVID-19. L'aumento riguarda in particolare:

- (1) un regime di integrazione salariale per i dipendenti che non hanno lavorato (o che sono rimasti in attesa di lavorare) a causa di una temporanea incapacità dei datori di lavoro di fornire loro lavoro per ragioni economiche. La prestazione dovuta in base al regime è limitata all'80 % dello stipendio medio dei dipendenti negli ultimi tre mesi, ma non è inferiore al salario minimo in Slovenia e presuppone che il dipendente rimanga assunto durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro. Il regime è stato in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020. In seguito è stato prorogato dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020 con un'ulteriore proroga pianificata fino alla fine di settembre 2020;
- (2) un'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti che beneficiano del regime di integrazione salariale. Tale regime è stato anch'esso in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
- (3) un regime di riduzione dell'orario lavorativo che consente ai datori di lavoro di introdurre temporaneamente il lavoro a tempo parziale, pur pagando ai dipendenti uno stipendio a tempo pieno. Il datore di lavoro riceve una sovvenzione di importo fisso per le ore non lavorate dai dipendenti, a condizione che questi rimangano assunti durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro più un ulteriore mese. Il regime è in vigore dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020;
- (4) un regime che ha sovvenzionato il pagamento dei contributi all'assicurazione pensionistica e di invalidità (inclusi i contributi alla previdenza professionale) per i dipendenti che hanno continuato a lavorare. La misura era abbinata all'obbligo del datore di lavoro di pagare un'indennità di crisi mensile di 200 EUR ai dipendenti attivi che percepivano uno stipendio inferiore al triplo del salario minimo. Le autorità hanno presentato la richiesta soltanto per la parte della spesa relativa ai dipendenti che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell'impresa. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
- (5) una misura che prevede il finanziamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi. La misura comprende tutti i contributi

previdenziali per i beneficiari che erano assicurati ma che non hanno potuto svolgere la propria attività economica, o hanno potuto svolgerla solo in parte, durante l'epidemia. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020;

- (6) un sostegno al reddito di base per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi pari a 350 EUR nel mese di marzo e 700 EUR nei mesi di aprile e maggio per i beneficiari che erano assicurati ma che non hanno potuto svolgere la propria attività economica, o hanno potuto svolgerla solo in parte, durante l'epidemia. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

La Slovenia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Slovenia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e
- la possibilità di rinnovare il debito.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Slovenia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2020 la Slovenia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.
- (2) Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Slovenia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Slovenia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,2 % e all'83,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Slovenia diminuirà del 7,0 % nel 2020.
- (3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Slovenia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica slovena connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, illustrate ai considerando da 4 a 9.
- (4) La legge sulla misura provvisoria di rimborso parziale dell'integrazione dei salari² e la legge che determina le misure di intervento per contenere l'epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l'economia³, citate nella richiesta della Slovenia del 7 agosto 2020, hanno introdotto un regime di integrazione salariale per i dipendenti che non hanno lavorato (o che sono rimasti in attesa di lavoro) a causa di una temporanea incapacità dei datori di lavoro di fornire loro lavoro per ragioni economiche. La prestazione dovuta in base al regime è limitata all'80 % dello stipendio medio dei dipendenti negli ultimi tre mesi, ma non è inferiore al salario minimo in Slovenia e presuppone che il dipendente rimanga assunto durante il periodo

¹ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

² (ZIUPPP), Gazzetta ufficiale della RS n. 36/20

³ (ZIUZEOP), Gazzetta ufficiale della RS n. 49/20

di partecipazione del datore di lavoro. Il regime è stato in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Sulla base della legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19⁴, il regime è stato successivamente prorogato dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020, con un'ulteriore proroga pianificata fino alla fine di settembre 2020.

- (5) È stata introdotta un'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti che beneficiano del regime di integrazione salariale. Tale regime è stato anch'esso in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
- (6) È stato varato un regime di riduzione dell'orario lavorativo che consente ai datori di lavoro di introdurre temporaneamente il lavoro a tempo parziale, pur pagando ai dipendenti uno stipendio a tempo pieno. Il datore di lavoro riceve una sovvenzione di importo fisso per le ore non lavorate dai dipendenti, a condizione che questi rimangano assunti durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro più un ulteriore mese. Il regime è in vigore dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020.
- (7) Per i dipendenti che hanno continuato a lavorare, le autorità hanno introdotto un regime che ha sovvenzionato il pagamento dei contributi all'assicurazione pensionistica e di invalidità (inclusi i contributi alla previdenza professionale). La misura era abbinata all'obbligo del datore di lavoro di pagare un'indennità di crisi mensile di 200 EUR ai dipendenti attivi che percepivano uno stipendio inferiore al triplo del salario minimo. Le autorità hanno presentato la richiesta soltanto per la parte della spesa relativa ai dipendenti che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell'impresa. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
- (8) È stata introdotta una misura che prevede il finanziamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi. La misura comprende tutti i contributi previdenziali per i beneficiari che erano assicurati ma che non hanno potuto svolgere la propria attività economica, o hanno potuto svolgerla solo in parte, durante l'epidemia. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
- (9) Infine, è stato introdotto un sostegno al reddito di base per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi pari a 350 EUR nel mese di marzo e 700 EUR nei mesi di aprile e maggio per i beneficiari che erano assicurati ma che non hanno potuto svolgere la propria attività economica, o hanno potuto svolgerla solo in parte, durante l'epidemia. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
- (10) La Slovenia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Slovenia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 203 670 000 EUR dal 1° febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per parare gli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo, dato che di queste nuove misure beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Slovenia. La Slovenia intende finanziare 90 000 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione.
- (11) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Slovenia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica

⁴ (Legge sull'intervento), Zakon o interventnih ukrepih za omilititev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), adottata il 30. 5. 2020, Gazzetta ufficiale n. 80/20.

effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

- (12) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Slovenia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19.
- (13) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.
- (14) È opportuno che la Slovenia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (15) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Slovenia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovenia soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione della Slovenia un prestito dell'importo massimo di 1 113 670 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.
3. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Slovenia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
5. La Slovenia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.
6. La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

La Slovenia può finanziare le seguenti misure:

- (1) un regime di integrazione salariale, previsto dagli articoli 7 e 8 della legge sulla misura provvisoria di rimborso parziale dell'integrazione dei salari e dagli articoli da 21 a 32 della legge che determina le misure di intervento per contenere l'epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l'economia (come modificata) e prorogato dagli articoli da 24 a 34 della legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19;
- (2) un'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori che beneficiano del regime di integrazione salariale, prevista dagli articoli da 21 a 32 della legge che determina le misure di intervento per contenere l'epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l'economia;
- (3) un regime di riduzione dell'orario lavorativo che sovvenziona l'occupazione temporanea a tempo parziale, previsto dagli articoli da 11 a 23 della legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19;
- (4) il pagamento dei contributi all'assicurazione pensionistica e di invalidità per i lavoratori e di un'indennità di crisi mensile, previsto dall'articolo 33 della legge che determina le misure di intervento per contenere l'epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l'economia, per la parte della spesa relativa alle aziende che riducono o sospendono l'orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;
- (5) il finanziamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi, previsto dall'articolo 38 della legge che determina le misure di intervento per contenere l'epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l'economia;
- (6) un sostegno al reddito di base per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi, previsto dall'articolo 34 della legge che determina le misure di intervento per contenere l'epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l'economia.

Articolo 4

La Slovenia informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*